

STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> PIANI Progr.ED.RES. TER.SETT. SER.CIV. TUT.CONSUM. <i>Area:</i> INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Legge Regionale 6 agosto 1999, n.12, articolo 7-bis, comma 4. Conferma del finanziamento di €. 774.685,35 di cui al Programma di E.R.P. biennio 1996/1998 ed alla D.G.R.L. n.1281/2000 per il Programma Integrato di Intervento nel Comune di Lenola(LT), località "Centro storico", ai sensi dell' ex art.16, della Legge N.179 del 17/02/1992, e della L.R.26/06/1997 n.22, finanziamento con fondi Cassa Depositi e Prestiti. Nuovo termine per l'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L..

Oggetto: Legge Regionale 6 agosto 1999 n.12, articolo 7-bis, comma 4. Conferma del finanziamento di €. 774.685,35 di cui al Programma di E.R.P. biennio 1996/1998 ed alla D.G.R.L. n.1281/2000 per il Programma Integrato di Intervento nel Comune di Lenola (LT), località “Centro storico”, ai sensi dell’ex art.16, della Legge N.179 del 17/02/1992, e della L.R. 26/06/1997 n.22, finanziamento con fondi Cassa Depositi e Prestiti. Nuovo termine per l’inizio dei lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche della Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 05 agosto 1978, n.457 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n.179 e ss.mm. e ii.;

VISTO il R.R. 06 settembre 2002, n.1 e ss.mm. e ii.;

VISTO il R.R. 27 aprile 2010, n.2;

VISTA la L.R. 26/06/1997, N.22 *“Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.”*

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.12 e ss.mm. e ii. relativa a *“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”* e in particolare il comma 4, dell’articolo 7bis che, nei casi in cui non si pervenga all’accordo di programma previsto al comma 3, del medesimo art. 7-bis, consente alla Giunta regionale di predisporre apposita deliberazione per la riconferma delle localizzazioni degli interventi non iniziati nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, assegnando un nuovo termine per l’inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e ss.mm. e ii. relativa a *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTA la D.G.R.L. n.93 del 21 gennaio 1997, di recepimento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata;

VISTA la D.G.R.L. n. 30 del 26 gennaio 2012, di aggiornamento dei limiti massimi di costo per l’ Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata in applicazione del punto F) della D.G.R. 21 gennaio 1997, n.93;

VISTA la Convenzione del 16/10/2001, tra la Regione Lazio e la Cassa Depositi e Prestiti, per la gestione del Fondo Globale Regioni, Edilizia Sovvenzionata, che all’art. 3, dispone le competenze e le procedure relative all’erogazione dei finanziamenti dei Programmi approvati;

VISTA la D.G.R.L. 30 marzo 1999, n. 1831, pubblicata sul B.U.R.L. n.17 del 19 giugno 1999, con la quale, tra gli altri, è stato concesso al Comune di Lenola (LT) un primo finanziamento di

£. 2.000.000.000 (*pari ad €1.032.913,80*) per la realizzazione di Interventi di E.R.P. di riqualificazione, in località “Centro storico”;

VISTA la successiva D.G.R.L. 11 marzo 2000, n. 1281, pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 del 20 luglio 2000, finalizzata all'integrazione di finanziamenti regionali per Programmi di E.R.P. già finanziati o per la realizzazione di nuovi Interventi di Edilizia sovvenzionata, con la quale, tra gli altri, è stato concesso al Comune di Lenola (LT) un secondo finanziamento di £. 1.500.000.000 (*pari ad € 774.685,35*);

PREMESSO che:

- Il Programma attuato con il primo finanziamento regionale concesso di E.R.P., già autorizzato con D.G.R.L. n. 1831 del 30 marzo 1999, in località “Centro storico”, nel Comune di Lenola(LT) è attualmente in via di conclusione;

- Il Progetto di riqualificazione del Centro storico, da realizzarsi con il secondo finanziamento regionale di E.R.P. di £. 1.500.000.000 (*pari ad €774.685,35*) autorizzato con D.G.R.L. n.1281/2000 (*approvato dall'Amministrazione comunale con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n.36 del 08 maggio 2003*), prevedeva un Intervento di Edilizia Sovvenzionata teso a riqualificare anch'esso parti del Centro storico e contestualmente alcune residenze da destinare alle Categorie speciali;

- L'Amministrazione comunale di Lenola, a causa della sopravvenuta indisponibilità a vendere, da parte di alcuni proprietari dell'immobile, già da tempo individuato, è stata obbligata a reperire successivamente, previa acquisizione al proprio patrimonio, un'altra porzione di altro fabbricato che risultasse idonea all'attuazione dell'intervento così come già previsto, per la realizzazione delle residenze di E.R.P.;

- A seguito della diversa consistenza immobiliare, il Comune ha dovuto far redigere un nuovo progetto dell'Intervento ERP, prevedendo, all'interno della proprietà pubblica in Via del Municipio, l'acquisizione ed il recupero degli ultimi due appartamenti privati e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e riqualificazione urbanistica quali: le fognature, il nuovo manto stradale in pietra calcarea e il potenziamento dell'illuminazione pubblica; (*Deliberazione di G.C. n. 4/2009*);

- La Direzione Regionale “*Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori*” con le note n. 163200 del 09/07/2010 e n. 280645 del 24.06.2011 e nell'ambito di apposite Riunioni, del 14.07.2010 e del 11.04.2012, ha rinnovato la richiesta al Comune di Lenola di un aggiornamento riguardo allo stato di attuazione dell'intervento finanziato, per il quale risultava decorso da tempo, il termine di 13 mesi di cui alla L.r.12/99 comma 1, art 7-bis senza che fosse pervenuta alle strutture regionali, come previsto, comunicazione di inizio dei lavori, relativamente al secondo stralcio;

- Si rende necessario confermare il 2° finanziamento regionale al Comune di Lenola, ai sensi del comma 4, dell'art.7 -bis, della L.r.12/99 e ss.mm. e ii. con apposita Deliberazione di Giunta regionale;

CONSIDERATO che il Comune di Lenola con le note n. 1830 del 18.05.2011 e n. 4927 del 29.12.2011, ha inviato la seguente documentazione:

a) copia della Variante progettuale dell'Intervento di E.R.P. oggetto di finanziamento;

b) copie delle Deliberazioni di Giunta Comunale n° 14 del 17/02/2010 di approvazione della Variante progettuale e Q.T.E. n.1/bis e n. 23/2010 di “Riapprovazione Q.T.E. n.1bis”;

c) copia dei seguenti **pareri/nulla-osta**:

- Parere favorevole al “nuovo progetto esecutivo ed al relativo Q.T.E. n.1/bis”del Comitato Tecnico dell’ATER della provincia di Latina ex art.9 della L.r.n. 30 del 03/09/2002, espresso nella seduta n.27 del 04/03/2010;

- Esclusione dalla procedura di Autorizzazione Paesaggistica per l’Intervento di Recupero del Centro storico nel Comune di Lenola rilasciato dalla Direzione regionale Urbanistica e Territorio, prot. 427066 del 12.12.2011;

-Nulla - Osta della Direzione regionale Urbanistica e Territorio, prot. n. 78072 del 20.03.2012 dal quale si evince la conformità del Programma finanziato, allo strumento urbanistico generale approvato e la necessità di autorizzazione paesaggistica prima del rilascio del relativo titolo abilitativo;

- Parere favorevole di massima dell’Azienda U.S.L. di Latina, prot. 27023/ 2011;

- Nulla –osta sul Piano Integrato di recupero del Centro storico, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività culturali, prot. 12837 del 03.10.2011;

- Parere favorevole con prescrizioni n. 32.407 del 27.10.2011, sul Piano Integrato di recupero del Centro storico, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le provincie del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività culturali. In tale parere sono contenute le seguenti Prescrizioni:

“- L’esecuzione delle pavimentazioni dovrà avvenire riutilizzando il materiale esistente, opportunamente integrato con materiale analogo, evitando quindi l’impiego di altro materiale.

-Anche per l’esecuzione dei cigli delle gradinate si dovrà reimpiegare il materiale originario opportunamente integrato, evitando in questo caso, l’impiego di cigli con misure uniformi (cm. 15x20x60), ma andando ad integrare gli elementi mancanti usando di volta in volta cigli di dimensioni variabili.

-Le ringhiere di ferro, da sostituirsi lungo i tratti descritti in progetto, dovranno avere disegno simile agli originali, evitando la installazione di quelle graficizzate nelle tavole di progetto.

Questa Soprintendenza si riserva di dare, durante il corso dei lavori, tutte le indicazioni necessarie alla buona riuscita dei medesimi e dovrà, pertanto, essere tempestivamente informata sulla data di inizio dei lavori. “

- Esclusione dalla procedura V.A.S. – Valutazione ambientale strategica e V.I.A. Valutazione impatto ambientale rilasciato dalla Direzione regionale Ambiente del Programma di cui al Piano Integrato di Intervento di risanamento conservativo e di riqualificazione urbana – centro storico- Comune di Lenola, parere n. 5372 del 19.12.2011;

- Esclusione dalla procedura per il Parere ai sensi del D.P.R. n. 380/01 rilasciato dalla Direzione regionale Ambiente del Programma di cui al Piano Integrato di Intervento di risanamento conservativo e di riqualificazione urbana del centro storico del Comune di Lenola con parere n. 148859 – Fasc. 8553/A13 del 03.04.2012;

- Esclusione dalla procedura per il Parere ai sensi art.141 e 144 del D.Lgs 152 del 03.04.2006. Intervento di recupero del Centro Storico rilasciato dalla competente Direzione regionale Ambiente con parere n. 111430 del 13.03.2012;

- Certificazione prot.1387 del 21.02.2012, rilasciata dal Comune di Lenola, con la quale si dichiara che: “Le aree interessate dal progetto indicato in oggetto, ricadenti nel centro storico di

questo Comune non sono gravate da uso civico, come si evince dalla relazione peritale e la cartografia allegata al PRG approvato con la D.G.R. n. 8749 del 24.10.1995 e pubblicata sul B.U.R.L.n.35 del 20.12.1995”;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Sindaco del Comune di Lenola con le comunicazioni di cui al punto precedente:

- confermava il permanere dell'interesse pubblico ad eseguire le opere finanziate;
- manifestava che il ritardo nell'attuazione del finanziamento non è da imputare a cause dipendenti dall'Amministrazione Comunale, ma alla necessità di acquisizione degli immobili e all'ottenimento dei nulla-osta necessari;

PRESO ATTO che successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, art. 7-bis della L.R. n.12/1999, non è stato possibile indire altre Conferenze di Servizi ai sensi del comma 2, del medesimo articolo e pervenire al successivo Accordo di Programma previsto al successivo comma 3, dell'art. 7-bis, poiché non risultava ancora perfezionato l'iter di approvazione del D.P.R.L. di nomina del Presidente della Conferenza di Servizi.

VALUTATE le cause che hanno determinato il mancato inizio dei lavori, nel termine di 13 mesi dalla data di pubblicazione della D.G.R.L. di finanziamento, che sono riconducibili in questo caso, ai tempi tecnici necessari all'aggiornamento del Progetto finanziato, all'acquisizione degli immobili e dei necessari pareri e nulla osta;

RITENUTO, per quanto comunicato dall'Amministrazione Comunale interessata, che siano state comunque rimosse le cause ostative all'avvio dei lavori dell'intervento finanziato, preso atto del permanere dell'interesse pubblico ad eseguire l'intervento stesso e che sussistano le condizioni necessarie per confermare la localizzazione del finanziamento regionale già concesso, con D.G.R. n.1281/2000, così come previsto dal comma 4, dell'art. 7-bis della L.R. n.12/1999 e ss.mm. e ii.,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1 di confermare, ai sensi del comma 4, dall'articolo 7-bis della L.R. n.12/1999 e ss.mm. e ii., il finanziamento di €. 774.685,35, fondi Cassa Depositi e Prestiti, già concesso al Comune di Lenola (LT) con precedente D.G.R.L. 11.04.2000, n.1281;

2 l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7-bis della L.r. n.12/99 e ss.mm. e ii., dovrà avvenire entro tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. decorso inutilmente tale termine i fondi torneranno nella disponibilità della Regione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.